SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 112**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 631.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Taggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Taggia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto ai servizi sala-bar (triennale) . . .	2
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua straniera e conversazione; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 881.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Taggia ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 151

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI TAGGIA

Due sezioni di addetto ai servizi sala-bar (triennale);
Due sezioni di addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale), per complessive dodici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	12
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	7
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	7
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive trenta ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive cinquantaquattro ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 632.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Roma-Acilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Roma-Acilia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto agli uffici turistici (triennale)	2
addetto alle aziende di spedizione e trasporto (triennale)	1
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	1
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
operatore turistico	1
segretario di amministrazione	1
operatore commerciale	1
analista contabile	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica e turistica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; storia dell'arte e del folklore; conversazione in lingue estere; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; merceologia; legislazione doganale; tecnica delle spedizioni e dei trasporti; tecnica d'ufficio; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; contabilità a macchina; matematica applicata; legislazione sociale e tributaria; lingua lettere italiane e storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia politica, fisica e turistica; organizzazione; tecnica aziendale e statistica; storia dell'arte e folklore; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; tecnica mercantile, dogane e trasporti; tecnica del commercio internazionale; organizzazione, gestione aziendale e mercatistica; informatica e statistica aziendale; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro del Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.373.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Roma ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 149

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI ROMA-ACILIA

Due sezioni di addetto agli uffici turistici (triennale)
Una sezione di addetto alle aziende di spedizione e trasporto (triennale)
Una sezione di addetto alla contabilità d'azienda (triennale)
Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale)
Un corso post-qualifica - operatore turistico
Un corso post-qualifica - segretario di amministrazione
Un corso post-qualifica - operatore commerciale
Un corso post-qualifica - analista contabile
per complessive ventitre classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	29
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	7
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	9
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive sessanta ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive tredici ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del diritto penale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 307

89A2081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legg 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 165 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 187, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione

Art. 188. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 189. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei studenti.

Art. 190. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e gli istituti di clinica neurologica e di patologia e clinica dell'apparato locomotore.

Art. 191. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 192. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore;
fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
chinesiologia;
psicologia;
igiene e medicina sociale;
fisioterapia;
nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
psicologia e psicometria;
riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);
nozioni di fisioterapia;
nozioni di chinesiterapia;
metodologie riabilitative I;
teoria e pratica della riabilitazione I;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
terapia occupazionale;
terapia del linguaggio.

3° Anno (indirizzo neurologico):

psichiatria;
terapia strumentale;
neuropsicologia e psicolinguistica;
diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
metodologie riabilitative II;
teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno (indirizzo riabilitazione apparato locomotore):

fisioterapia;
protesi ortopedica;
nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;
nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;
nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 193. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza dell'istituto di clinica neurologica e nei seguenti servizi e laboratori annessi:

Servizio di recupero e riabilitazione funzionale:

laboratorio di elettroterapia, elettroanalgesia, magnetoterapia;
laboratorio di bio-feedback riabilitativo;
laboratorio di neuroinformatica riabilitativa;
laboratorio di neuroriabilitazione;
centro di neuropsicologia clinica;
laboratorio per la riabilitazione dei disturbi afasici.

Servizio di neurofisiopatologia:

laboratorio di EEG;
laboratorio di EMG;
laboratorio per lo studio del sonno;
laboratorio dei potenziali evocati corticali;
laboratorio di elettroculografia;
laboratorio per esami neurovascolari.

Nei reparti di degenza dell'istituto di patologia e clinica dell'apparato locomotore con i seguenti servizi e laboratori aggregati:

sale operatorie;
sale gessi;
sale di medicazione;
sale per la documentazione e trattamento delle deformità vertebrali;
laboratorio di radiodiagnostica con apparecchiature fotografiche;
laboratorio di elettrodiagnosi con apparecchi per fisioterapia;
laboratorio fotodocumentazione per lo studio della cinematica del sistema locomotorio.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 194. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale; detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1989
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 260

89A2064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 43 è modificato nel senso che all'elenco delle scuole di specializzazione è aggiunta la scuola di specializzazione in psichiatria.

Art. 2.

Dopo l'art. 156 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 157. — È istituita la scuola di specializzazione in pschiatria presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 158. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 159. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 160. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 161. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatrica;
e) psico-biologica.

Art. 162. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatrica:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 163. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):		
genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50
Psichiatria clinica (ore 200):		
pschiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50
Psico-biologica (ore 100):		
strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Pschiatria clinica (ore 200):		
pschiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40
Psicoterapeutica (ore 200):		
psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia.	»	150

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria.	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia.	»	150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica pschiatrica;

clinica neurologica,

e quante altre strutture si rendessero disponibili.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 311

89A2079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 199 relativo alla scuola di specializzazione in patologia generale, che muta denominazione in patologia clinica, è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 229 a 231 relativi alla Scuola di specializzazione in oftalmologia sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 253 a 257 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 253 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, in oftalmologia, in patologia clinica.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 254. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medicolegale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medicolegale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 255. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 256. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 257. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione della professione di medico chirurgo.

Art. 258. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medicolegale;
c) patologia medicolegale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 259. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medicolegale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali;
tanatologia medicolegale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medicolegale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medicolegale:
patologia medicolegale I;
patologia medicolegale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 260. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . . » 25

Diagnostica medicolegale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medicolegale » 50
tanatologia medicolegale . . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . . » 25

Patologia medicolegale (ore 100):

patologia medicolegale I . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I . . . . . ore 50

Diagnostica medicolegale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali . . . . . . » 100
tecniche di laboratorio » 50

Patologia medicolegale (ore 100):

patologia medicolegale II » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica. . . . . ore 100
medicina legale militare » 20

Diagnostica medicolegale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . . . » 100
emogenetica forense » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni II ore 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . ore 50
medicina legale civilistica e canonistica. . . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100
criminologia clinica . . . . » 100
psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I. . . . . ore 150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100
tossicologia generale. . . . . » 50
tossicologia del lavoro . . . . » 50
tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale. » 80
medicina sociale . . . . » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense. . . . . » 50
criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense. . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II. . . . . » 100

tossicologia clinica. . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 261. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture:

1) ambulatori dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni;

2) laboratori istologico, ematologico e tossicologico dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni;

3) obitorio dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni;

4) centro antiveleni dell'istituto di anestesiologia e rianimazione;

5) laboratori dell'istituto di farmacologia;

6) laboratorio tossicologico dell'istituto di medicina del lavoro;

7) ambulatori di psicologia, psichiatria, neurologia dell'Università cattolica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 262. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 263. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 264. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 265. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 266. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 267. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 268. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 100
chirurgia del segmento dell'occhio . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . ore 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 269. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione oculistica;
reparti operatori;
ambulatorio di patologia oculare della motilità oculare ed ortottica. Laboratori di elettrofisiologia oculare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Universita cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 273, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia clinica, indirizzo immunoematologico» e in «patologia clinica, indirizzo tecnico».

Art. 271. — La scuola ha la durata di cinque anni per gli indirizzi in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo/indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: in laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 274. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	»	30
radioprotezione	»	30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II . . . . ore 30

metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, pat. molecolare e pat. genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25

biochimica patologica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25

citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II. . . . . » 30

biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina. . . . . » 30

fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II. . . . . ore 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . » 25

citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . » 25

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30

enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II. » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30

immunoematologia II . . . . » 20

immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25

patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50

patologia cellulare e tessutale . . . . » 50

patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi	ore	50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia	»	30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale	»	50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia	»	60
immunoematologia	»	50
immunogenetica	»	50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia	ore	60
immunopatologia	»	40
immunogenetica	»	40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I	»	140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120)

fisiopatologia del sangue	»	80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II	ore	120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale	ore	120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati	»	120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

Tecniche di microscopia ottica ed elettronica	ore	35
Sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I	»	35
tecniche chimiche e biochimiche applicate	»	35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata	»	40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica	»	40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale	»	35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale	»	35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale	»	25
tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	»	35

Tecniche di indagine chimico-bio-chimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . ore 35

tecniche enzimatiche . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30

tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 277. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori:

biochimica clinica, biochimica patologica, microbiologia, virologia, parassitologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e l'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 270

89A2080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 e la tabella XVIII-*bis* ad esso allegata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 681, con il quale è stata recepita nello statuto dell'Ateneo la nuova tabella XVIII-*bis*;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

gastroenterologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 109

89A2065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 febbraio 1989, n. 176.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, per le importazioni di taluni prodotti dai Paesi a commercio di Stato (zona *B*).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454, recante disposizioni in materia valutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci;

Viste le decisioni della commissione CEE del 27 luglio 1988 e del 28 novembre 1988, che modificano il regime d'importazione, istituito con regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, applicato in Italia nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per quanto concerne i diversi prodotti;

Ritenuta l'opportunità di liberalizzare le importazioni di taluni prodotti originari dai Paesi a commercio di Stato (zona *B*);

Visto il parere n. 4/89 espresso il 15 febbraio 1989 dalla sezione seconda del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1989, sono liberalizzate le importazioni dai Paesi a commercio di Stato (zona *B* dell'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 1987) dei prodotti elencati in allegato al presente decreto.

Pertanto l'allegato 2 al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, contenente l'elenco delle merci, viene conseguentemente modificato con la cancellazione del simbolo A che indica la necessità di autorizzazione ministeriale particolare, apposto in corrispondenza della zona *B*, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, di cui all'allegato al presente decreto ministeriale.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Codice NC	PRODOTTO
0409 00 00	Miele naturale
0701 10 00	Tuberi-semi di patate
0701 90 10 0701 90 90	Patate da consumo, fresche, refrigerate, disidratate, disseccate e patate per uso industriale
1105 20 00	Fiocchi di patate
1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1704 90 30	
1704 90 51	
1704 90 55	
1704 90 61	
1704 90 65	
1704 90 71	
1704 90 75	
1704 90 81	
1704 90 99	
2207 10 00	Alcole etilico
2207 20 00	
2208 20 10	Bevande alcoliche
2208 20 90	
2208 30 11	
2208 30 19	
2208 30 91	
2208 30 99	
2208 40 10	
2208 40 90	
2208 50 11	
2208 50 19	
2208 50 91	
2208 50 99	
2208 90 11	
2208 90 19	
2208 90 31	
2208 90 33	
2208 90 39	
2208 90 51	
2208 90 53	
2208 90 55	
2208 90 59	
2208 90 71	
2208 90 73	
2208 90 79	

Codice NC	PRODOTTO
2402 20 00	Sigarette e tabacco per pipa
2402 90 00	
2403 10 00	
2403 91 00	
2403 99 90	
2529 10 00	Feldspato
2817 00 00	Ossido di zinco
2824 20 00	Minio
2841 30 00	Dicromato di sodio
2900 50 00	Stirolo (stirene)
2905 16 10	Alcoli ottilici
2905 16 90	
2907 11 00	Fenolo e suoi sali
2912 41 00	Vanillina e etilvanillina
2912 42 00	
2912 90 00	Altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse
2932 90 70	
2926 10 00	Acrilonittile
2941 10 00	Antibiotici (esclusi cloramfenicolo e tetracicline)
2941 50 00	
2941 90 00	
3204 11 00	Coloranti organici sintetici
3204 12 00	
3204 13 00	
3204 14 00	
3204 15 00	
3204 16 00	
3204 17 00	
3204 19 00	
3206 42 00	Litopone
3301 19 10	Olii essenziali
3301 90 10	
3601 00 00	Polveri da caccia
3808 30 10	Erbicidi e sostanze attivate
ex 3808 30 90	
3901 10 10	Materie plastiche
3907 10 00	
3907 20 90	
3907 30 00	
3907 40 00	
3907 50 00	
3907 60 00	
3907 91 00	
3907 99 00	
3909 10 00	
3909 20 00	
3909 30 00	
3909 40 00	
3909 50 00	
3910 00 00	
3911 90 10	
3914 00 00	
3915 90 99	
3916 90 11	
3916 90 13	
3916 90 15	
3916 90 19	
3917 29 11	
3917 29 13	
3917 31 90	
3917 32 11	
3917 32 19	
3917 39 11	
3917 39 13	
3919 10 10	
3919 10 39	
3919 90 31	
3919 90 35	
3919 90 39	
3920 61 00	
3920 62 00	
3920 63 00	
3920 69 00	

Codice NC	PRODOTTO
3920 92 00	
3920 93 00	
3920 94 00	
3920 99 11	
3920 99 19	
3921 13 00	
3921 19 10	
3921 19 90	
3921 90 11	
3921 90 19	
3921 90 20	
3921 90 30	
3921 90 41	
3921 90 43	
3921 90 49	
3921 90 50	
3901 10 10	Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione
3901 10 90	
3901 20 00	
3902 10 00	
3902 20 00	
3903 11 00	
3903 19 00	
3903 20 00	
3903 30 00	
3903 90 00	
3904 10 00	
3904 21 00	
3904 22 00	
3904 30 00	
3904 40 00	
3904 50 00	
3904 61 00	
3904 69 00	
3904 90 00	
3905 11 00	
3905 19 00	
3905 20 00	
3905 90 00	
3906 10 00	
3906 90 00	
3911 10 00	
3914 00 00	
3915 10 00	
3915 20 00	
3915 30 00	
3915 90 11	
3915 90 13	
3915 90 19	
3916 10 00	
3916 20 00	
3916 90 51	
3916 90 59	
3917 21 10	
3917 22 10	
3917 23 10	
3917 29 15	
3917 32 31	
3917 32 35	
3917 32 39	
3917 39 15	
3918 10 10	
3918 10 90	
3918 90 00	
3919 10 10	
3919 10 51	
3919 10 59	
3919 90 50	
3920 10 11	
3920 10 19	
3920 10 90	
3920 20 10	
3920 20 50	
3920 20 71	
3920 20 79	

Codice NC	PRODOTTO
3920 20 90	
3920 30 00	
3920 41 10	
3920 41 90	
3920 42 10	
3920 42 90	
3920 51 00	
3920 59 00	
3920 99 50	
3921 11 00	
3921 12 00	
3921 19 90	
3921 90 60	
4814 20 00	
3915 90 91	Cellophane
3916 90 90	
3917 10 90	
3917 29 19	
3917 32 51	
3917 39 19	
3919 10 90	
3920 71 11	
3920 71 19	
3920 71 90	
3921 90 90	
3912 20 11	Nitrati di cellulosa
3912 20 19	
3912 20 90	
3915 90 91	
3916 90 90	
3917 29 19	
3917 32 51	
3917 39 19	
3919 10 90	
3919 90 90	
3920 79 00	
3921 19 90	
3921 90 90	
4002 11 00	Lattice di gomma sintetica
4002 20 00	
4002 31 00	
4002 39 00	
4002 41 00	
4002 51 00	
4002 60 00	
4002 70 00	
4002 91 00	
4010 10 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
4010 91 00	
4010 99 00	
4104 10 10	Cuoio e pelli bovine (compresi i bufali) e di equidi, preparati, esclusi quelli dei codici NC 4108 00 10, 4108 00 90 e 4109 00 00
4104 10 30	
4104 22 10	
7202 21 10	Ferro-silicio
7202 21 90	
7202 29 00	
7202 30 00	Ferro-silicio-manganese
7202 80 00	Ferro-tungsteno
9406 00 30	Capannoni, case di abitazione e costruzioni simili, di ghisa, ferro e acciaio
7325 10 10	Chiusini di ghisa
7601 10 00	Alluminio greggio
7601 20 10	
7601 20 90	
7614 10 00	Cavi, corde trecce e simili, di fili di alluminio
7614 90 10	
7614 90 90	
7901 11 00	Zinco greggio
7901 12 10	
7901 12 30	
7901 12 90	
7901 20 00	Leghe di zinco
8110 00 19	Cascami di antimonio

Codice NC	PRODOTTO
7304 20 10	Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo; loro parti e pezzi staccati
8429 11 00	
8429 19 00	
8429 20 00	Macchine edili, macchine per lavori stradali, parti staccate ed accessori
8429 30 00	
8429 40 90	
8429 51 90	
8429 52 00	
8429 59 00	
8430 10 00	
8430 20 00	
8430 31 00	
8430 39 00	
8430 41 00	
8430 49 00	
8430 50 00	
8430 61 00	
8430 62 00	
8430 69 00	
8431 41 00	
8431 42 00	
8431 43 00	
8431 49 10	
8431 49 90	
8470 10 00	Macchine calcolatrici elettroniche e loro parti
8470 21 00	
8470 29 00	
8473 21 00	
8456 90 00	Impianti galvano-tecnici, parti di ricambio ed accessori
8543 30 00	
8543 20 00	Generatori elettrici di bassa e alta frequenza
8546 10 00	Materiali isolanti per installazioni elettriche, compresi gli isolatori di porcellana per alta tensione e bassa tensione
8546 20 10	
8546 20 91	
8546 20 99	
8546 90 90	
8701 10 10	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori
8701 10 90	
8701 20 90	
8701 30 00	
8701 90 11	
8701 90 15	
8701 90 21	
8701 90 25	
8701 90 31	
8701 90 35	
8701 90 39	
8701 90 50	
8701 90 90	
ex 8708	
8903 91 10	Imbarcazioni da diporto o da sport
8903 92 10	
9305 21 00	Munizioni per armi da caccia
9305 30 91	
9305 30 93	
7217 11 10	Fili di ferro o di acciaio nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
7217 11 90	
7217 12 10	
7217 12 90	
7217 13 11	
7217 13 19	
7217 13 91	
7217 13 99	
7217 19 10	
7217 19 90	
7217 21 00	
7217 22 00	
7217 23 00	
7217 29 00	
7307 21 00	Flange per tubi di ghisa, di ferro o di acciaio
7307 91 00	
ex 7307 29 10	Raccordi per tubi di ghisa, di ferro o di acciaio
ex 7307 99 10	
ex 2934 90 90	Acido 6-amminopenicillenico
ex 2707 99 91	Derivati di oli minerali
ex 3915 90 99	Pellicole frantumate (cascami e rottami di pellicole)

Codice NC	PRODOTTO
7901 11 00	Zinco non legato contenente in peso il 99,99% o più di zinco
ex 7325 99 90	Cassette metalliche per utensili
ex 7326 90 91	
ex 7326 90 93	
ex 7326 91 00	Altri lavori in ferro e acciaio
7326 11 00	
7326 20 10	
7326 20 90	
7326 90 40	
7326 90 50	
7326 90 60	
7326 90 70	
7326 90 91	
7326 90 93	
7326 90 99	
ex 7326 90 91	Picchetti, palerie ed accessori per tende da campeggio
ex 7326 90 93	
ex 7326 90 99	
4006 10 00	Lavori in plastica e gomma
4006 90 00	
5604 20 00	
5604 90 00	
7310 10 00	Lavori in metallo
7310 21 91	
7310 21 99	
7310 29 10	
7310 29 90	
7325 10 10	
7325 10 90	
7325 99 10	
7325 99 90	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 43/1973 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973.

— Il D.P.R. n. 454/1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987.

— Il D.P.R. n. 148/1988 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

— Il D.M. n. 589/1987 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988.

89G0209

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo - S.c.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo - S.c.r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo - S.c.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone in data 19 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Pietro Morrone, nato a Roma l'11 ottobre 1961 - Viale Giulio Cesare, 237 - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2066

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 maggio 1989.

Rimborso spese per l'esecuzione di attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7 dicembre 1988, prestata dall'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo. (Ordinanza n. 1709/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la propria ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale sono state dettate norme per l'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela;

Visto il telex n. 6488/039/7 EMER, datato 9 dicembre 1988, con cui, a seguito di apposita riunione Emercom in data 8 dicembre 1988, veniva richiesto all'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo l'invio nelle zone sinistrate dell'Armenia di venti uomini, tre unità cinofile e tre autovetture fuoristrada;

Vista la nota dell'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo contenente l'elenco delle attrezzature dei presidi sanitari ed ospedalieri e dei viveri portati in Armenia e lasciati in loco, per un ammontare di L. 33.074.130;

Vista la nota n. 780/039/7 VOL del 16 febbraio 1989, con la quale il competente servizio chiede il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione protezione volontaria civile per il medesimo importo di L. 33.074.130;

Ritenuta l'opportunità di estendere all'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo, per l'opera prestata in soccorso della popolazione armena, i benefici di cui all'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, relativi al mantenimento del trattamento retributivo, economico e previdenziale per le giornate di effettivo impiego prestate nell'opera di volontariato di cui alla presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla predetta Associazione protezione volontaria civile, nell'espletamento dell'opera di soccorso alle popolazioni armene;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato, a carico del Fondo per la protezione civile, il rimborso di L. 33.074.130 per spese relative ad attrezzature, presidi sanitari ed ospedalieri messi a disposizione delle popolazioni armene dall'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo.

Art. 2.

1. Il servizio bilancio ed affari amministrativi è autorizzato a porre in essere, sentito l'ufficio volontariato, gli opportuni adempimenti per il rimborso ai datori di lavoro del trattamento retributivo, economico e previdenziale relativo alle giornate di effettivo impiego svolto dai volontari dell'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo nell'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza.

2. Il relativo onere farà carico sugli stanziamenti di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 27 aprile 1989.

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 21 aprile 1989 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione, di cancellazione, di variazione della denominazione o ragione sociale, dell'ampliamento o della riduzione delle capacità ricettive, all'albo assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto — su parere conforme del predetto comitato consultivo nazionale — sono accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e per le variazioni a precedenti iscrizioni all'albo stesso;

Nella seduta del 27 aprile 1989;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Nello stesso prospetto vengono riportate le cancellazioni, variazioni delle denominazioni o ragioni sociali, ampliamenti o riduzioni delle capacità ricettive, riferiti ad operatori ed impianti già iscritti all'albo degli assuntori.

Roma, addì 27 aprile 1989

(Seguono le firme)

ALLEGATO

NUOVE ISCRIZIONI

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	499	Tabacco	De Palma Gaetano, ditta individuale, piazza S. Vito, 4, *Lequile (Lecce)*	Tonn. 1.200	Puglia	Copertino (Lecce)	Tonn. 1.200
2	500	Tabacco	Agritrading S.r.l., via Catanzaro, 20, *Guidonia Montecelio (Roma)*	Tonn. 3.500	Lazio	Anagni (Frosinone)	Tonn. 3.500

AMPLIAMENTO CAPACITÀ RICETTIVE

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonn. Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	350/C	Tabacco	Società coop.va tra tabacchicoltori «Convegno» a r.l., strada Torre, *Copertino (Lecce)*	Tonn. 5.000	Puglia	Andrano (Lecce) Copertino (Lecce)	Tonn. 2.500 » 2.500
2	404/B	Tabacco	Cooperativa Agricoltori soc. coop.va a r.l., corso Garibaldi, 93, *Pontecorvo (Frosinone)*	Tonn. 1.300	Lazio	Viterbo - D2	Tonn. 1.300
3	475/A	Tabacco	Boselli S.A.L.T.O. S.r.l., corso Mazzini, 154, *Vasto (Chieti)*	Tonn. 7.000	Abruzzo Piemonte	Colle Marco di Casoli (Chieti) Sale (Alessandria)	Tonn. 5.000 » 2.000
4	498/A	Tabacco	Pr.As.To. - Produttori associati tabacchi orientali, Soc. coop.va a r.l., via Roberto Visconti, 6, *Lecce*	Tonn. 9.500	Puglia	Calimera (Lecce) Lecce (via Taranto, 377)	Tonn. 2.000 » 7.500

CANCELLAZIONI CAPACITÀ RICETTIVE

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità da cancellare Tonn. Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture da cancellare dall'albo dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	404/B	Tabacco	Cooperativa Agricoltori Soc. coop.va a r.l., corso Garibaldi, 93, *Pontecorvo (Frosinone)*	Tonn. 1.300	Lazio	Viterbo - D1	Tonn. 1.300

VARIAZIONI DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE

N. Progr.	Matricola	Categoria	Precedente denominazione e/o ragione sociale	Nuova denominazione e/o ragione sociale - Sede	Capacità operativa iscritta
1	3/A	Cereali	F.lli Ambrosio S.p.a., via Medina, 40, *Napoli*	Molini di Stabia S.r.l., via Medina, 40, *Napoli*	Tonn. 42.000
2	162/A	Alcole	RO.DI. S.p.a. - Distilleria S. Severo, via Menabrea, 7/9, *S. Severo (Foggia)*	RO.DI. S.r.l. - Distilleria S. Severo, via Menabrea, 7/9, *S. Severo (Foggia)*	Hl. 42.000
3	181/A	Alcole	Distilleria Gallo S.p.a., via Nazionale, 21, *Gallo di Poggio Renatico (Ferrara)*	Distilleria Gallo S.r.l., via Nazionale, 21, *Gallo di Poggio Renatico (Ferrara)*	Hl. 67.400
4	421/A	Burro	F.lli Schellino - Centro carni - Industria alimentare di Schellino Bruno, Giovanni e C. - S.n.c., s.s. Vercelli -Biella, *Formigliana (Vercelli)*	F.lli Schellino S.p.a., s.s. Vercelli-Biella, *Formigliana (Vercelli)*	Tonn. 10.000

89A2091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 305ª seduta pubblica per giovedì 18 maggio 1989, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

89A2170

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla società di mutuo soccorso «Opera Sacra Famiglia», in Pordenone, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la società di mutuo soccorso «Opera Sacra Famiglia», in Pordenone, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.010.000, due appezzamenti di terreno uno di mq 2090 e uno di mq 1250 site in Cimolais (Pordenone), località S. Floriano, censite al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1219, una al foglio 29, mappale 6 e una al foglio 34, mappale 329, di proprietà del sig. Della Putta Antonio come da atto preliminare di compravendita del 15 settembre 1987, da destinare ad ampliamento della «Colonia estiva del Salvatore».

89A2108

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 35.546.000, due immobili, siti in Chieti, via Madonna degli Angeli n. 46 e n. 44, uno rappresentato da quattro appartamenti contigui al secondo piano e autorimessa censito al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio 29, part. 385/26, di proprietà dei signori Ettore Gentili e Gabriella Tiberi, come da atto 26 giugno 1963, n. 34159 di repertorio, a rogito notaio dott. Amleto Franchi, e l'altro rappresentato da un appartamento di 130 mq al terzo piano censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 29, part. 385/13, di proprietà della società anonima cooperativa «Pro Chieti», come da atto 1° febbraio 1966, n. 4407 di repertorio, a rogito notaio dott. Ubaldo Rulli, da adibire ad uffici della Cassa stessa.

89A2109

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il dott. Gian Paolo Galletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edificatrice Artemide - Soc. coop. a r.l., con sede in Imola (Bologna), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 15 novembre 1988 in sostituzione del rag. Lorena Landini che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il dott. proc. Bruno D'Ercole è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di prod. e lav. «Cooperativa costruttori edili e stradali» a r.l., con sede in Scerni (Chieti), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 9 luglio 1988 in sostituzione del rag. Giuliano Anzellotti che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Vanzaghellese, con sede in Vanzaghello, costituita il 4 dicembre 1970 per rogito notaio Giovanni Notari ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il prof. Piergiorgio Gattinoni.

89A2070 - 89A2110

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 marzo 1989:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data;

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a ottantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1982.

2) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a ottantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale: dal 29 luglio 1985.

3) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a cinquantadue mesi;
primo decreto ministeriale: dal 25 luglio 1985.

4) Area del comune di Fiumesanto. — Completamento dei lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: dal 26 marzo 1983.

5) Area del comune di Fiumesanto. — Completamento dei lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 26 marzo 1983.

6) Area del comune di Napoli. — *Ristrutturazione stabilimento* Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 20 dicembre 1983.

7) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 20 dicembre 1983.

8) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 9 aprile 1985.

9) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 9 aprile 1985.

10) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento S.p.a. Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 15 novembre 1985.

11) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento S.p.a. Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 15 novembre 1985.

12) Area del comune di Naro (Agrigento). — Realizzazione della diga Furore sul torrente Burraito; lavoratori sospesi dal 13 giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° aprile 1988 a sessantatre mesi;
primo decreto ministeriale: dal 26 gennaio 1984.

13) Area del comune di Pisticci (Matera). - Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 26 novembre 1984.

14) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 26 novembre 1984.

15) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dall'8 agosto 1985.

16) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dall'8 agosto 1985.

17) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 30 dicembre 1986.

18) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della 1ª fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 6 novembre 1984.

19) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della 1ª fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 6 novembre 1984.

20) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 settembre 1987.

21) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 settembre 1987.

22) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 settembre 1987.

23) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da quarantadue a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 settembre 1987.

24) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da quarantotto a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 settembre 1987.

25) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Imprese impegnate nel trasferimento dell'abitato del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza); lavoratori disponibili dal 23 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

26) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Imprese impegnate nel trasferimento dell'abitato del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza); lavoratori disponibili dal 23 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

27) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Imprese impegnate nel trasferimento dell'abitato del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza); lavoratori disponibili dal 23 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

28) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 16 febbraio 1985.

29) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 a sessanta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 16 febbraio 1985.

30) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 2 marzo 1985.

31) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 2 marzo 1985.

32) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e dei Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 2 novembre 1985.

33) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e dei Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 2 novembre 1985.

34) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a cinquantasette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 3 luglio 1985.

35) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da quarantadue a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale: dal 16 febbraio 1985.

36) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da quarantotto mesi al 31 marzo 1989,
primo decreto ministeriale: dal 16 febbraio 1985.

37) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 7 dicembre 1985.

38) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 30 dicembre 1986.

39) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 30 dicembre 1986.

40) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria «Titolo VIII» della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

41) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria «Titolo VIII» della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

42) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzione opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 7 maggio 1985.

43) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzione opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 7 maggio 1985.

44) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, 1° lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1986.

45) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, 1° lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1986.

46) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, 1° lotto in località contrada Pantani; lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1986.

47) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 14 novembre 1985.

48) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da impese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 a cinquantuno mesi;
primo decreto ministeriale: dal 14 novembre 1985.

49) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 od entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

50) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta (comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a ventisette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

51) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale n. 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 2 novembre 1985.

52) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale n. 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 2 novembre 1985.

53) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

54) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

55) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il 3° gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

56) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 agosto 1987.

57) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa); lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

58) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale n. 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1986.

59) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale n. 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1986.

60) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del 3° e 4° lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 27 maggio 1988.

61) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del 3° e 4° lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 27 maggio 1988.

62) Area del comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 6 marzo 1987.

63) Area del comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trenta mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 6 marzo 1987.

64) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta) — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da 24 a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

65) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta) — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da trenta mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 5 giugno 1987.

66) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

67) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

68) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico Enel», finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro 12 mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

69) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico Enel», finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro 12 mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

70) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale: dal 23 novembre 1987.

71) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani); lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

72) Area dei comuni di Cefalù e Termini Imerese (Palermo). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1988 o entro quattro mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

73) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

74) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei a dodici mesi.

75) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da dodici a quattordici mesi.

76) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

77) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei a dodici mesi.

78) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da dodici mesi al 31 marzo 1989.

79) Area del comune di Carini (Palermo). — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario tra le stazioni di Tommaso Natale fraz. di Palermo, e Carini con l'aereoporto di Punta Raisi; lavoratori disponibili dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
periodo dal 5 ottobre 1987 al 31 marzo 1988.

80) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

81) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei a dodici mesi.

82) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

83) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
Proroga da sei a dodici mesi.

84) Area industriale del comune di Cagliari. — Aziende impegnate nei lavori di completamento del 1° lotto funzionale del porto industriale e nei lavori di ristrutturazione della Laguna di S. Gillo e S. Paolo; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1988 o entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

85) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

86) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

87) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

88) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

89) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova Casa Circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

90) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova Casa Circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

91) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

92) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione Rete Gas Metano» finanziati ai sensi della legge 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembrre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

93) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione Rete Gas Metano» finanziati ai sensi della legge 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembrre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

94) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
concessione primi sei mesi.

95) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

96) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989:
primo decreto ministeriale: dall'8 febbraio 1979.

97) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a centoventinove mesi;
primo decreto ministeriale: dal 29 dicembre 1977.

98) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° luglio 1988 a centoventinove mesi;
primo decreto ministeriale: dal 17 maggio 1979.

99) Area industriale della Sardegna centrale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato di Ottana; fibra del Tirso; chimica del Tirso (impianto dell'Anic-Montedison); Soron di Ottana; *b)* nell'agglomerato industriale di Isilli Sarcidano; Siron. Lavoratori sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

100) Area industriale della Sardegna centrale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato di Ottana; fibra del Tirso; chimica del Tirso (impianto dell'Anic-Montedison); Soron di Ottana; *b)* nell'agglomerato industriale di Isilli Sarcidano; Siron. Lavoratori sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

101) Area industriale della Sardegna centrale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato di Ottana; fibra del Tirso; chimica del Tirso (impianto dell'Anic-Montedison); Soron di Ottana; *b)* nell'agglomerato industriale di Isilli Sarcidano; Siron. Lavoratori sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centodiciassette mesi al 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale: dal 14 ottobre 1977.

102) Area industriale di Cagliari. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato industriale di Macchiareddu/Grogastu: Rumianca sud; tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra; ampliamento ospedale oncologico; *b)* nell'agglomerato industriale di Sarroch: completamento degli impianti della Saras/Chimica; completamento degli impianti della Italproteine; fognatura con sede idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch. Lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

103) Area industriale di Cagliari. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di paate dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato industriale di Macchiareddu/Grogastu: Rumianca sud; tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra; ampliamento ospedale oncologico; *b)* nell'agglomerato industriale di Sarroch: completamento degli impianti della Saras/Chimica; completamento degli impianti della Italproteine; fognatura con sede idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch. Lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

104) Area industriale di Cagliari. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: *a)* nell'agglomerato industriale di Macchiareddu/Grogastu: Rumianca sud; tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra; ampliamento ospedale oncologico; *b)* nell'agglomerato industriale di Sarroch: completamento degli impianti della Saràs/chimica; completamento degli impianti della Italproteine; fognatura con sede idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch. Lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centodiciassette al 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

105) Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Consal S.p.a., lavorazione alluminio; Metallotecnica S.p.a., Metalmeccanica; stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico; Amni Sarda S.p.a., settore piombo e zinco; Euroallumina S.p.a. produzione alluminio; Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico asse mediano viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis/Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina, opere portuali e marittime del genio civile. Sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

106) Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Consal S.p.a., lavorazione alluminio; Metallotecnica S.p.a., Metalmeccanica; stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico; Amni Sarda S.p.a., settore piombo e zinco; Euroallumina S.p.a. produzione alluminio; Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico asse mediano viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis/Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina, opere portuali e marittime del genio civile. Sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

107) Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Consal S.p.a., lavorazione alluminio; Metallotecnica S.p.a., Metalmeccanica; stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico; Amni Sarda S.p.a., settore piombo e zinco; Euroallumina S.p.a. produzione alluminio; Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico asse mediano viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis/Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina, opere portuali e marittime del genio civile. Sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centodiciassette mesi al 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

108) Area zona industriale di interesse nazionale di Villacidro. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: 1) Snia Viscosa; 2) filati industriali; 3) acquedotto 1° lotto; 4) acquedotto 2° lotto; 5) rete idrica 1° lotto; 6) ristrutturazione e ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione della rete idrica; 7) impianti elettrici. Lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

109) Area zona industriale di interesse nazionale di Villacidro. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: 1) Snia Viscosa; 2) filati industriali; 3) acquedotto 1° lotto; 4) acquedotto 2° lotto; 5) rete idrica 1° lotto; 6) ristrutturazione e ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione della rete idrica; 7) impianti elettrici. Lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

110) Area zona industriale di interesse nazionale di Villacidro. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: 1) Snia Viscosa; 2) filati industriali; 3) acquedotto 1° lotto; 4) acquedotto 2° lotto; 5) rete idrica 1° lotto; 6) ristrutturazione e ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione della rete idrica; 7) impianti elettrici. Lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centodiciassette mesi al 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

111) Area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale 131 dell'agglomerato industriale primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua mare, raccordo ferroviario fra la frazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale. Sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

112) Area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale 131 dell'agglomerato industriale primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua mare, raccordo ferroviario fra la frazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale. Sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

113) Area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale 131 dell'agglomerato industriale primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua mare, raccordo ferroviario fra la frazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale. Sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 21 marzo 1989;
proroga da centodiciassette mesi al 14 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale: dal 18 maggio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausidet*, con sede in Milano, e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede in Carolei (Cosenza) e stabilimento di Carolei (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'11 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara, e stabilimenti di Bellona (Caserta), Brindisi, Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montemesola (Taranto), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara, e stabilimenti di Bellona (Caserta), Brindisi, Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montemesola (Taranto), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Edem*, con sede in S. Antioco (Cagliari) e stabilimento di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Edem*, con sede in S. Antioco (Cagliari) e stabilimento di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 14 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Laterizi Zagarese*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

10) *S.p.a. Beniconf*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Indusnova meridionale*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.lli Scalas*, con sede in S. Antioco (Cagliari) e stabilimenti di Gonnesa (Cagliari) e Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. F.lli Scalas*, con sede in S. Antioco (Cagliari) e stabilimenti di Gonnesa (Cagliari) e Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 14 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Enichem fibre* già *Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Enichem fibre* già *Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 12 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

18) *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e Lese di S. Severina (Catanzaro):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Puricelli H.T.*, con sede in Teramo e stabilimento di S. Nicolò a Tordino (Teramo):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Puricelli H.T.*, con sede in Teramo e stabilimento di S. Nicolò a Tordino (Teramo):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Laterizi Antonio Madeo e F.lli*, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e stabilimento di Corigliano Calabro contrada Ierpi Etro (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.n.c. Laterizi Antonio Madeo e F.lli*, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e stabilimento di Corigliano Calabro contrada Ierpi Etro (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Sarda laterizi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

25) *Soc. Edemsarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari;

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

26) *Soc. Edemsarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari;

periodo: dal 27 giugno 1988 al 14 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 19 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 20 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 26 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 27 luglio 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.p.a. Esse sport*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. Plastisud di Botta Francesco*, con sede in Fuscaldo (Cosenza) e stabilimento di Fuscaldo (Cosenza):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.a.s. Plastisud di Botta Francesco*, con sede in Fuscaldo (Cosenza) e stabilimento di Fuscaldo (Cosenza):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 21 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - Isap*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Later Sistem*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 10 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 10 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Ennerre*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Ennerre*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Redi sarda*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2072

MINISTERO DEL TESORO

N. 90

Corso dei cambi del 11 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1394,600	1394,600	1394,70	1394,600	1394,600	1394,70	1394,700	1394,600	1394,600	1394,60
Marco germanico.	728,920	728,920	728,80	728,920	728,920	728,92	729 —	728,920	728,920	728,92
Franco francese.	215,770	215,770	215,90	215,770	215,770	215,77	215,760	215,770	215,770	215,77
Fiorino olandese	646,850	646,850	646,75	646,850	646,850	646,85	646,700	646,850	646,850	646,85
Franco belga	34,825	34,825	34,83	34,825	34,825	34,82	34,825	34,825	34,825	34,82
Lira sterlina.	2322 —	2322 —	2323,25	2322 —	2322 —	2322 —	2322 —	2322 —	2322 —	2322 —
Lira irlandese	1948,800	1948,800	1949 —	1948,800	1948,800	1948,30	1948,900	1948,900	1948,800	—
Corona danese	187,350	187,350	187,25	187,350	187,350	187,35	187,350	187,350	187,350	187,35
Dracma	8,568	8,568	8,56	8,568	8,568	—	8,570	8,568	8,568	—
E.C.U.	1517,950	1517,950	1518 —	1517,950	1517,950	1517,95	1517,800	1517,950	1517,950	1517,95
Dollaro canadese.	1175,300	1175,300	1177 —	1175,300	1175,300	1175,30	1175,500	1175,300	1175,300	1175,30
Yen giapponese.	10,330	10,330	10,33	10,330	10,330	10,33	10,330	10,330	10,330	10,33
Franco svizzero.	817,710	817,710	817,10	817,710	817,710	817,71	817,850	817,710	817,710	817,71
Scellino austriaco.	103,605	103,605	103,62	103,605	103,605	103,60	103,625	103,605	103,605	103,60
Corona norvegese.	201,710	201,710	201,65	201,710	201,710	201,71	201,720	201,710	201,710	201,71
Corona svedese	215,600	215,600	215,50	215,600	215,600	215,60	215,600	215,600	215,600	215,60
FIM	327,510	327,510	327,60	327,510	327,510	327,51	327,610	327,510	327,510	—
Escudo portoghese	8,822	8,822	8,84	8,822	8,822	8,82	8,825	8,822	8,822	8,82
Peseta spagnola.	11,723	11,723	11,74	11,723	11,723	11,72	11,732	11,723	11,723	11,72
Dollaro australiano.	1105,200	1105,200	1106 —	1105,200	1105,200	1105,20	1104,400	1105,200	1105,200	1105,20

Media dei titoli del 11 maggio 1989

Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,375
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	99,775
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	98,375
» » » »	1- 2-1985/92	97,650
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	96,975
» » » »	20- 7-1987/92	97,375
» » » »	19- 8-1987/92	97,475
» » » »	1-11-1987/92	97,375
» » » »	1-12-1987/92	97,450
» » » »	18- 6-1986/93	95,500
» » » »	17- 7-1986/93	95,250
» » » »	19- 8-1986/93	95,300
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95 —
» » » »	19-12-1986/93	96,125
» » » »	18-11-1987/93	96,175
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,750
» » » »	1- 4-1988/93	96,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,450
» » » »	1- 7-1988/93	98 —
» » » »	1- 8-1988/93	97,950
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,200
» » » »	1-10-1987/94	96,450
» » » »	1- 2-1985/95	96,150
» » » »	1- 3-1985/95	92,125
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,575
» » » »	1- 7-1985/95	94,250
» » » »	1- 8-1985/95	93,675
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	93,350
» » » »	1-11-1985/95	93,450
» » » »	1-12-1985/95	93,700
» » » »	1- 1-1986/96	93,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,425
» » » »	1- 3-1986/96	93,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,200
» » » »	1- 5-1986/96	93,800
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	93,850
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,175
» » » »	1-10-1986/96	92,850
» » » »	1-11-1986/96	93,075
» » » »	1-12-1986/96	93,125
» » » »	1- 1-1987/97	93,075
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,775
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,550
» » » »	1- 5-1987/97	93,300
» » » »	1- 6-1987/97	93,825
» » » »	1- 7-1987/97	93,525
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,375
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,375
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,400
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,200
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,325
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,350
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,950
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,450
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,800
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,550
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,450
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,850
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,125
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,450
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,675
» » »	9,25%	1-10-1990	96,625
» » »	11,50%	1-10-1990	96,675
» » »	11,50%	1-10-1990	98,825
» » »	9,25%	1-11-1990	96,675
» » »	9,25%	1-12-1990	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,175
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,775
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,625
» » » »	1983/90	11,50%	103,975
» » » »	1984/91	11,25%	103,500
» » » »	1987/91	8,75%	96,975
» » » »	1984/92	10,50%	102,550
» » » »	1985/93	9,60%	99,925
» » » »	1985/93	9,75%	100,450
» » » »	1985/93	9,00%	97,875
» » » »	1985/93	8,75%	96,775
» » » »	1986/94	8,75%	96,500
» » » »	1986/94	6,90%	89,950
» » » »	1987/94	7,75%	90,625
» » » »	Ind. 21- 3-1988/92	8,50%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M11059

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1989, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso umano sottospecificata, limitatamente alla preparazione e confezione di seguito indicata:

Cibalgina - supposte adulti, in confezione 5 supposte da g 0,5 (codice n. 005488010), registrata in data 10 giugno 1983 a nome della ditta Ciba-Geigy S.p.a., sita in Origgio (Varese); (decreto di revoca n. 7734/R).

La succitata confezione dovrà essere ritirata dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Con decreti ministeriali in data 18 aprile 1989 e 29 marzo 1989, è stata revocata d'ufficio la registrazione delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

Domucillina - iniettabile liofilizzata da 600 mg in confezione da 1 flaconcino 1 fiala solvente da 3 ml (codice n. 023885027), registrata in data 9 marzo 1979 a nome della ditta Medici Domus S.r.l., sita in S. Vittore Olona (Milano); (decreto di revoca n. 7735/R).

Etadipen - nella preparazione capsule in confezione da 12, 16 e 24 capsule, nonché fiale iniettabili in confezione scatola da 1 flaconcino + 1 fiala solvente e scatola da 3 flaconcini + 3 fiale solvente per adulti, nonché scatola da 1 flaconcino 1 fiala solvente e scatola da 3 flaconcini + 3 fiale solvente per uso pediatrico (codici numeri 023744016, 023744028, 023744030, 023744042, 023744055, 023744067 e 023744079) registrata in data 17 ottobre 1978 a nome della ditta Ghimas S.p.a., sita in Casalecchio di Reno (Bologna); decreto di revoca n. 7733/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata d'ufficio la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

89A2111

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione William Walton, in Forio d'Ischia

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione William Walton, in Forio d'Ischia.

89A2069

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Fenice - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1675 in data 21 aprile 1989, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Fenice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 aprile 1984, per rogito notaio dott. Glauco Modugno di Trieste ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il rag. Antonio Collini, con studio di Trieste, via S. Caterina, 3.

89A2112

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 4 aprile 1989 concernente: «Prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano. (Provvedimento n. 9/1989)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1989).

Al provvedimento CIP n. 9/1989, citato in epigrafe, riportato alla pag. 17 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

DOVE È SCRITTO:

Nome ditta	NOME CONFEZIONE - SPECIALITÀ	Prezzo
Galenica	Eritromicina Etilsuc eq 2,5% base scir 100 ml .	4.390
Galenica	Isoniazide 1% P/V scir 150 ml	2.345
Galenica	Penicillina G Benzat iniet 1200000 UI sol 4 ml 1 fl	2.595
Galenica	Solfadiazina Sodica 250 mg 1 ml 5 fl	3.330

LEGGASI:

Nome ditta	NOME CONFEZIONE SPECIALITÀ	Prezzo
Galenica	Eritromicina Etilsuc eq 2,5% base scir 100 ml	4.090
Galenica	Isoniazide 1% P/V scir 150 ml	2.845
Galenica	Penicillina G Benzat iniet 1200000 UI sol 4 ml 1 fl	2.695
Galenica	Solfadiazina Sodica 250 mg 1 ml 5 fl	3.030

89A2168

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Aquileia" o "Aquileia del Friuli"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 dell'8 aprile 1989).

All'art. 2, terzo comma, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, seconda colonna della sopracitata *Gazzetta Ufficiale,* dopo la denominazione «Chardonnay;» deve intendersi aggiunta la denominazione: *«Verduzzo friulano»*.

89A2142

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, concernente: «Approvazione del regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1989).

La data in calce al decreto citato in epigrafe, alla pagina 3 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «Roma, addì 9 *aprile* 1989», leggasi: «Roma, addì 9 *marzo* 1989».

89A2167

Comunicato relativo al decreto-legge 15 maggio 1989, n. 174, concernente: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989).

All'art. 1, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, prima colonna, della sopra citata *Gozzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una società, ...», si legga: «2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 *non* si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una società, ...».

89A2171

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100891120) **L. 1.000**